



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. **127** del **29-11-2018**
immediatamente eseguibile

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 05-12-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Riassunzione dell'opposizione all'esecuzione promossa dal sig. Ballesto Pietro e altri N. 2715/2016 R.G. E. avanti il Tribunale di Treviso.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventinove** del mese di **novembre** alle ore 18:15 nella residenza municipale, per determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

1.	GIUSEPPE	NARDI	SINDACO	Presente
2.	SILVIA	SPADETTO	ASSESSORE	Presente
3.	VALTER	BALLANCIN	ASSESSORE	Presente
4.	SILVIA	MAZZOCCO	ASSESSORE	Presente
5.	MATTIA	PERENCIN	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta la sig.ra SOMMAVILLA dott.ssa VAILE, SEGRETARIO COMUNALE.

Il sig. NARDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: **Riassunzione dell'opposizione all'esecuzione promossa dal sig. Ballesto Pietro e altri N. 2715/2016 R.G. E. avanti il Tribunale di Treviso.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 03/06/2016 veniva notificato al Comune di Farra di Soligo atto di pignoramento presso terzi e contemporanea citazione ex art. 543 del C.P.C. in forza della sentenza esecutiva n. 2189 depositata il 26/09/2013 della Corte di Appello di Venezia, divenuta esecutiva in data 13/03/2014, per un importo complessivo di € 3.861.256,77;

CHE il Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Treviso, in data 29.10.2018, ha respinto l'opposizione agli atti esecutivi promossa dagli espropriati contro il provvedimento dello stesso Giudice dell'esecuzione, del 13 luglio 2016, giusta il quale il pignoramento del conto di tesoreria del Comune era stato giudicato inammissibile e conferma il proprio provvedimento del luglio 2016;

VISTA la sentenza n. 2212/2018 in data 09.11.2018 del Tribunale di Treviso con cui, ad esito del giudizio di merito, è stata annullata l'ordinanza del 13.07.2016 resa dal G.E, condannando il Comune alla rifusione delle spese di lite e con remissione al GE medesimo per ogni conseguente determinazione;

RITENUTO che, atteso il tenore della suddetta sentenza, il vincolo prodotto dal pignoramento del giugno 2016 deve intendersi nuovamente operante;

RITENUTO necessario, al fine di tutelare le ragioni del Comune, procedere alla riassunzione del giudizio di opposizione n. 2751/2016 R.G.E. avanti allo stesso Giudice dell'Esecuzione che dovrà pronunciarsi nuovamente sull'opposizione all'esecuzione proposta nel luglio 2016 contro il pignoramento;

DATO ATTO che, in mancanza di un ufficio legale interno all'Ente, risulta necessario conferire apposito incarico a legale esterno per la tutela dell'Ente Comune avanti il Tribunale di Treviso;

INDIVIDUATI gli avvocati Antonio d'Alesio del foro di Treviso, prof. Giuseppe Franco Ferrari e prof. Cesare Cavallini del Foro di Milano, già a conoscenza della complessa materia relativa ai PIP di Col San Martino e Soligo e già incaricati a rappresentare e difendere il Comune in alcune delle vertenze giudiziarie in corso sulla materia in argomento e per le precedenti fasi, conferendo tutte le più ampie facoltà e poteri inerenti al mandato, inclusi quelli di sottoscrivere gli atti, di proporre opposizione, di proporre domande dirette e riconvenzionali, istanze istruttorie e cautelari, di formulare contestazioni, di chiamare terzi in causa anche in garanzia, di rinunciare agli atti e alle domande del giudizio, di accettare l'altrui rinuncia, di transigere e conciliare nonché di farsi sostituire da altri procuratori;

VISTO che i legali individuati hanno manifestato la disponibilità a difendere le ragioni del Comune ed hanno quantificato le proprie competenze per una spesa complessiva di € 15.967,85 (oneri compresi);

DATO Atto che i parametri del preventivo risultano coerenti con quanto previsto dal D.M.55/2014;

RITENUTO di formalizzare l'incarico in argomento onde intraprendere, senza indugio, le conseguenti azioni legali nella vertenza in parola avanti il Tribunale di Treviso;

CONSIDERATO che:

- l'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 esclude l'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizio legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della l. n. 31/1982 e ss.mm. e ii;
- la norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, escluso in tutto o in parte dall'applicazione del Codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità....";

DATO ATTO che i legali in questione hanno già seguito la complessa materia dei PIP di Farra di Soligo pertanto risulta vantaggioso l'affidamento dell'incarico ai medesimi legali, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico,

RITENUTO di provvedere in merito stante gli obblighi in capo all'Amministrazione

VISTO l'art. 17 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

CON voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. Di approvare integralmente le premesse al presente atto;
2. Di autorizzare il Sindaco pro tempore a costituirsi in giudizio in nome e per conto del Comune di Farra di Soligo nel procedimento avanti il Tribunale di Treviso di riassunzione dell'opposizione all'esecuzione promossa dal sig. Ballesto Pietro e altri N. 2715/2016 R.G. E.,.
3. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere tutti i conseguenti atti, ivi compreso il mandato alle liti, conferendo inoltre allo stesso ogni facoltà di legge, precisando che l'incarico si intende conferito anche per quanto eventualmente necessario in conseguenza di qualsivoglia altra iniziativa processuale connessa e/o conseguente;
4. Di individuare, per le ragioni sopra citate, gli avvocati Antonio d'Alesio del foro di Treviso, prof. Giuseppe Franco Ferrari e prof. Cesare Cavallini del Foro di Milano, i legali da incaricare per la rappresentanza e difesa di questo Ente nel presente giudizio, conferendo tutte le più ampie facoltà e poteri inerenti al mandato, inclusi quelli di sottoscrivere gli atti, di proporre opposizione, di proporre domande dirette e riconvenzionali, istanze istruttorie e cautelari, di formulare contestazioni, di chiamare terzi in causa anche in garanzia, di rinunciare agli atti e alle domande del giudizio, di accettare l'altrui rinuncia, di transigere e conciliare nonché di farsi sostituire da altri procuratori;
5. Di demandare al Responsabile del Servizio Area Amministrativa il perfezionamento del conferimento dell'incarico e l'assunzione del relativo impegno di spesa;
6. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliare ai sensi dell'art. 125 del D:lgs. 18.08.2000;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. ,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

OGGETTO: Riassunzione dell'opposizione all'esecuzione promossa dal sig. Ballesto Pietro e altri N. 2715/2016 R.G. E. avanti il Tribunale di Treviso.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta rag. Pederiva Tamara, Responsabile dell'Area Affari Generali - Amministrativa;

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Richiamato il decreto Sindacale n. 05 del 30.06.2017, che le attribuisce le funzioni di Responsabile di Servizio;

Vista l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Esprime PARERE:

FAVOREVOLE

Farra di Soligo, 29.11.2018

AREA AFFARI GENERALI – AMMINISTRATIVA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Pederiva rag. Tamara

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta dott.ssa Baratto Cristina, Responsabile dell'Area Finanziaria – Contabile;

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Richiamato il decreto Sindacale n. 07 del 01.08.2018, che le attribuisce le funzioni di Responsabile di Servizio;

Vista l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Esprime PARERE:

FAVOREVOLE

Farra di Soligo, 29.11.2018

AREA FINANZIARIA - CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Baratto dott.ssa Cristina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to NARDI GIUSEPPE

f.to SOMMAVILLA dott.ssa VAILE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 05-12-2018, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 05-12-2018 il responsabile dell'Area Amministrativa

F.to Tamara Pederiva